



signora Zanetti, fra j quali, sui Ni 666 1/ 2, 920%, oppignorati in favore Zaccheo. TI 3 dicembre 1904 l'Ufficio comunicava agli interessati l'elenco oneri allestito neU' esecuzione promossa da Zaccheo contro Zanetti, in cui, dopo diversi creditori ipotecari di rango anteriore, figurava sotto il N° 7 il creditore precedente Zaccheo per la somma di 1566 fr. 05, facendo oggetto del- l' esecuzione, e sotto il N° 8, il signor Fausto Agnelli per la somma di 10,000 fr., per la quale aveva preso iscrizione ipo- tecaria il 31 ottobre 1904 .. Con atto del 13 dicembre 1904 Agnelli ricorreva all' auto- rita di vigilanza domandando l'eliminazione del credito Zaccheo per il motivo che nel sistema della Legge federale il debito verso il creditore precedente non poteva figurare nell' elenco oneri. NeUe osservazioni di risposta, Zaccheo conchiudeva al ri- 564 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- getto del ricorso allegando che Agnelli non aveva interesse a domandare la sua radiazione, l'iscrizione all' elenco oneri non pregiudicando per nuHa la questione d' inferiorita di rango che doveva liquidarsi col deposito della graduatoria' che in ogni caso, lo stesso non aveva qualita per chiedere l'eli- minazione dell' opponente per cuiD che concerneva i Ni 1017 1252, 1261, 1444, 445, 158, 293 2/ 3, 1378, 337 e 1525 del catasto, non avendo l' Agnelli preso iscrizione ipotecaria su questi beni. L'istanza cantonale avendo ammesso il ricorso per il motivo che il credito in questione non e del numero di quelli che possa figurare neU' elenco oneri, Zaccheo ricorre per ottenere la riforma di qu- st- decisione al Tribunale federale, ripren- dendo le allegazioni e conclusioni piu sopra accennate. In diritto: 1. E fuori di dubbio che il credito che forma oggetto dell' esecuzione non deve figurare neU' elenco oneri da stabilirsi dall' Ufficio, in conformita dell' art. 140. Seopo di esso e, d'una parte, di stabilire gli oneri reali che, secondo il diritto cantonale, devono seguire lo stabile nelle mani deli' acquirente ; e, d'altra parte, di determinare quali sono i crediti garantiti da un diritto reale sull' immobile che devono essere pagati di preferenza dal creditore precedente ed il cui importo costituisce il limite al di sotto del quale non e consentita la vendita, a tenore degli art. 141 e 142 della Legge federale. L'iscrizione all' elenco oneri del credito Zaccheo non aveva dunque, a questo doppio punto di Vista, nessuno scopo pratico e, nell' applicazione corretta della legge, non avrebbe dovuto avvenire. (Ved. Jäger, Commentario, art. 140.) 2. Ciononostante, il ricorso deve essere ammesso e la decisione dell' Autorita cantonale riformata per le considerazioni seguenti: L'esclusione del credito Zaccheo dall' elenco oneri non poteva essere reclamata che da una persona avente un interesse giuridico a farla pronunciare. Agnelli non si trovava evidentemente in questa posizione per cio che concerne i Ni 1019, 1252, 1261, 1444, 455, 158, 1378 e 337, sui quali und Konkurskammer. No 68. 365 non esiste nessuna iscrizione ipotecaria in suo favore, e che sono compresi nel pignoramento e nell' elenco oneri. Come risulta dall' esposizione dei fatti, l'iscrizione ipotecaria Agnelli non concerne che due degli stabili oppignorati, i Ni 666 1/ 2 e 920 2/ 3. Gli altri numeri sui quali fu presa l'iscrizione ipotecaria, ossia i Ni 667, 668 1/ 3, 669, 878, 921, 1524, non figurano nell' atto di pignoramento. Agnelli non ha dunque nessun interesse a domandare la radiazione del credito Zaccheo dall' elenco oneri dei Ni 1019, 1252, 1261, ~ 1444, 455, 158, 1378 e 337, sui quali non ha e non pretende neppure di avere un diritto dal momento che non ha impugnato l'elenco oneri che non gli riconosce a tale riguardo nessuna ipoteca. Per cuiD che concerne questi numeri e dunque evidente la sua mancanza di veste ad insorgere contro l'iscrizione del ricorrente. 3. Ma questo difetto di legittimazione deve ammettersi anche per cio che concerne i Ni 666 1/ 2 e 920 2/ 3. A riguardo di questi numeri, l' Agnelli ha bensì preso un' iscrizione ipotecaria, ma come fu già osservato, questa iscrizione e posteriore di piu di un anno al pignoramento Zaccheo. A quest'epoca, il debitore aveva già perduto, in virtù del disposto

dell' art. 96, il diritto di disporre degli stabili staggiti, fra i quali figurano appunto i due numeri compresi nell' inserzione ipotecaria Agnelli. Vero e che nella dottrina e molto contro- versa, specialmente negli stabili, la questione di sapere quale sia la portata dell' interdizione fatta al debitore di disporre degli oggetti staggiti. Ritenuta per gli uni (Curti) di carattere assoluto e quindi come nulla ogni trasmissione di proprietà o di diritti reali da parte del debitore, la controversia viene considerata da altri (Reichel) come una questione di diritto cantonale, dal quale è retta la legislazione in materia immobiliare, dovendosi solo ritenere in forza del disposto dell' art. 96 (così anche Weber e Brüstlein), che gli atti coi quali il debitore dispone degli immobili staggiti non sono opponibili al creditore precedente e quindi inefficaci in di lui confronto. Altri (Jäger) ritengono trattarsi di una semplice questione teorica, senza importanza pratica, partendo dall' idea che il pignoramento fa nascere un diritto reale che ha in ogni caso 866 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- la prevalenza su tutti gli altri diritti reali che possono essere stati concessi in seguito dal debitore. Quest'ultimo modo di vedere è interamente fondato dal punto di vista pratico, qualunque sia la natura giuridica che si voglia attribuire al diritto scaturito dal pignoramento. Sia che si consideri come un diritto di pegno, avente il carattere di un diritto reale, o come un diritto particolare di carattere procedurale, che assicuri al creditore precedente il pagamento del suo credito sul prodotto della realizzazione dei beni staggiti, quello che è certo e che è ammesso da tutti gli scrittori, è che il diritto risultante dal pignoramento prevale su tutti i diritti che il debitore può aver accordato posteriormente e che per conseguenza, supposto anche che questi ultimi siano validi, gli stessi non possono costituire un ostacolo alla realizzazione, né pretendere di essere pagati di preferenza dei creditori precedenti, il che equivarrebbe niente meno che ad una specie di annuazione del pignoramento. In virtù della Legge E. e F., e fintantoché il pignoramento esiste, il diritto dei creditori precedenti prevale quindi e deve necessariamente prevalere contro tutti i diritti posteriori, supposto anche che questi diritti possano essere stati validamente acquisiti. Ciò posto, è evidente che Agnelli non aveva nessun interesse e quindi neppure qualità per domandare che il credito Zaeche fosse eliminato dano stato oneri, dal momento che il prodotto della realizzazione non può servire a pagare la sua ipoteca, né dopo il pagamento integrale di questo credito. Del resto, se si ammette che i diritti da lui acquisiti non sono opponibili al creditore precedente, va da sé che questi diritti non possono neppure invocarsi come base per un ricorso diretto contro il medesimo. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso Zaeche è ammesso e la decisione dell' Autorità cantonale riformata nel senso del rigetto del ricorso Agnelli. und Konkurskammer. No 69. 367 69. §uf'djci b .. om {3. ~uui {905 iu S'tC~en Jbummd. Pfändung einer «deponierten Geldsumme », nachheriger Konkurs des Pfändungsschuldners: Schicksal des Pfändungsobjektes. Pfändung einer köp'perlichen Sache, oder Pfändung einer Fordernng (bei deponi- tum in'egulare, Art. 484 OB) 'I - Art. 199 SchKG. . mm 13. Dfto~er 1904 war uom metrei~ung6amt :taCfat iu einer Uom D1efurreuten S)ummeI gegen @eorg @rof3to:pf gefü9rten metrei~uug in ~finbung geuommen \l.lorben: /f~in beim me3trf~. amt ~ab(at be:ponterter 18etmg uou 3000 ~r.1I mn biefem ~fän. bungßoojefte 6e auf:pmd)te 'oie ~gefrau be~ 18etrieoeueu ~tgentum~. red)t, roorauf ba~ 18etret6ung6amt bem @liu6iger S)ummel gemä3 mrt. 106 Sd)st@ eine 18eftretungßfrift anfe~te. S)ummel uertaugte auf bem mefd)roerberoege muf~ebuug biefer ~riftanfeßung, unb e6 wurde fein 18ege~ren alleitinfan3!id) bmd) ~ntfd)eib ber fanto. na leu muffid)tBoe9örbe tIOllt 30. meamber 1904 gefd)ii~t. miefer (futfd)etl:l grünbet fid) auf bie ~rroägung: baa @e{b ge:pfiubet worben fei, unb 5war @elb, Uon bem man uid)t wiffen tönne, ob 'oie etnaefnen

reitliche je ~igentum ber ~gefrau @roufo: Pf ge. wafen feien, ober ob oeaüglid) beifen bod) auf affe ~äffe eine mermifd)ung mit anberem @elbe be~ ~l} emanne~ ftattgefunoel) aoe, bau be~9aI6 bte mnf:prüd)e ber ~l}efrau aI~ ~orbmmgen au bel)aubeln feien unb bemnad) ba~ merfa9ten be~ Illrt. 106 Sd)st@ nid)t ~Ia~ greifen rönne. ~er ~\ltd)eib iit nid)t Im baß 18un~ beßgerid)t roeitergeaogeu worbeu. ~n bel' ~o[ge wurbe über beu lBetriebenen @rof3fo: Pf, nuf fein am 7. ~~munr 1905 geftefft6 ~egel)ren, 'ocr stoufur6 ernunt, unb biefer nm 14. ,3cmuar 1905 :puoIiaiert. mm 16 . .J'(tltuar ftellte S)ummeI oeim metreibung6amte :taofat bnß ~eße~ren um mUß9änbiguug "beß ge:pfäubeteu, beim meairßamt Hegenben ~ar. ßetrnge6 l)OU 3000 ~r./I, uuter ~empfung bnmuf, bna 'oie :teil. nal)mefrift (beim stonturßbau~bmd)) aogelaufeu geroeieue unb baß @elb b~ß9a{6 tro~ stonfur~eröffnung bem :pfänbenben @läubiger nbauliefern fei. ju entf:pred)enber lillleife rollnbte fid) S)ummel \lud) \ln bnß ~eairf~amt ~a{Jlllt, nJeld)e~ i9m Ilm 17. ~\munr 1905 autwortete, baU gleid)en :tag~ baß stonturßnmt nußbrücfUd) gegen XXXI, l.. - J905 24

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.